Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 5

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 8 gennaio 1948 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 5 DELL'8 GENNAIO 1948:

(66)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 ottobre 1947, n. 1487.

Utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, navali ed aeronautici appartenenti alle Amministrazioni militari.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Sentita la Corte dei conti a sezioni riunite;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le Amministrazioni militari sono autorizzate — fino al 31 dicembre 1947 — a permutare o vendere nei modi e alle condizioni più convenienti all'interesse dell'Erario ed alla difesa dello Stato, quei materiali d'artiglieria, automobilistici, navali ed aeronautici che non convenga conservare allo stato attuale.

Art. 2.

Tutti i contratti relativi alle operazioni di cui al precedente articolo sono sottoposti alle norme del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e del relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

Art. 3.

Le somme dovute dagli acquirenti dei materiali venduti a norma dei precedenti articoli sono versate in Tesoreria ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 44 del testo unico 2 febbraio 1928, n. 263, delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, e dell'art. 9 della legge 22 dicembre 1932, n. 1598, contenente norme per l'amministrazione e la contabilità degli enti aeronautici.

Nel caso di permute — in parziale deroga a quanto dispone l'art. 53 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 — quando il valore del materiale ceduto dallo Stato è superiore al valore del materiale fornito allo Stato, soltanto la differenza tra i due valori è versata in Tesoreria, con imputazione al capitolo del bilancio dell'entrata relativo ai proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CINGOLANI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 143. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 dicembre 1947, n. 1488.

Norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con tutti i Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, allontanato dal servizio durante il regime fascista, qualora risulti indubitabilmente comprovato dagli atti in possesso dell'amministrazione che motivo esclusivo dell'allontanamento sia stato quello di avere, ante-

riormente al 28 ottobre 1922, partecipato ad agitazioni sindacali antifasciste o date altre positive manifestazioni di antifascismo, spetta la liquidazione del trattamento di quiescenza, previa ricostruzione della carriera e con il computo del periodo intercorso dalla data di allontanamento dal servizio sino al raggiungimento dei limiti di età e di servizio per il collocamento a riposo, ovvero, se non siano stati ancora raggiunti i limiti predetti, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

La ricostruzione della carriera è fatta secondo le disposizioni dell'art. 6, comma secondo, terzo e quarto, del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 301.

Le disposizioni che precedono si applicano anche ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza indiretto o riversibile nei casi in cui spetti.

Per l'applicazione dei precedenti comma gli interessati debbono presentare domanda all'amministrazione competente entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i prigionieri non ancora rimpatriati il termine decorre dalla data del rimpatrio.

Il trattamento di quiescenza concesso dal presente articolo ha decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Al personale che, allontanato dal servizio nelle condizioni previste dal primo comma, abbia presentato domanda di riammissione in servizio anteriormente al 1° giugno 1947, si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e successive integrazioni, sulla riammissione in servizio e sulla ricostruzione della carriera.

Art. 2.

A coloro i quali hanno diritto al trattamento previsto dal comma primo del precedente articolo, e che alla data di entrata in vigore del presente decreto non hanno ancora raggiunto i limiti ivi indicati per il collocamento a riposo, è corrisposto lo stipendio inerente alla anzianità nel grado risultante dalla ricostruzione della carriera, per il periodo di sei mesi anteriore alla data predetta.

Art. 3.

Ai dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, licenziati nelle condizioni indicate nell'art. 1, comma primo, è concesso un indennizzo, in aggiunta a quanto abbiano eventualmente già percepito all'atto della cessazione del rapporto, pari a dieci mensilità della retribuzione iniziale in vigore alla data del presente decreto per la corrispondente categoria d'impiego non di ruolo, qualora ne facciano domanda entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Peraltro, al personale previsto nel comma precedente che alla data del licenziamento si trovasse nelle condizioni richieste per essere sistemato in ruolo, in base all'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza, qualora il Consiglio di amministrazione, tenuto conto del servizio prestato dall'interessato, riconosca che in mancanza del licenziamento avrebbe avuto luogo la predetta sistemazione, si applicano le disposizioni degli articoli 1 e 2; ma la ricostruzione della carriera è limitata ai gradi che l'interessato avrebbe potuto conseguire mediante promozioni per anzianità congiunta al merito. Qualora però esso abbia presentato domanda di riammissione in servizio anteriormente al 1° giugno 1947, si applicano le disposizioni dell'ultimo comma del successivo art. 9.

Art. 4.

Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano nei confronti di coloro i quali, successivamente all'allontanamento dal servizio ivi previsto, e prima del 25 luglio 1943, abbiano ottenuto altro impiego alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato o di altri enti pubblici.

Art. 5.

Il limite massimo di età previsto dagli ordinamenti in vigore per la partecipazione ai pubblici concorsi per la nomina ad impieghi civili dello Stato è elevato a quarantacinque anni nei confronti di coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Il beneficio predetto assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Nel primo concorso indetto dopo la entrata in vigore del presente decreto, per la nomina ad impieghi nel grado iniziale di ciascun ruolo delle Amministrazioni dello Stato, un sesto dei posti messi a concorso è destinato ai candidati che si trovino nelle condizioni previste nel precedente comma e che nel concorso medesimo conseguano la idoneità.

Sono fatti salvi i maggiori benefici previsti da altre disposizioni.

Art. 6.

I vincitori di concorso, che abbiano fruito dell'abbreviazione del periodo di anzianità per le promozioni ai gradi ottavo di gruppo *A*, nono di gruppo *B* e undecimo di gruppo *C*, in applicazione dell'art. 24-*bis* della legge 3 gennaio 1939, n. 1, sono sospesi dagli scrutini, ai sensi ed agli effetti del primo comma dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, fino a quando non abbiano l'anzianità per la promozione al grado superiore a quello da essi rivestito, coloro i quali originariamente li precedevano nel ruolo con maggiore o pari anzianità e che abbiano superato il primo concorso al quale detti vincitori avrebbero potuto partecipare senza abbreviazione di anzianità.

Qualora, per effetto dell'art. 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, non siano stati espletati successivi concorsi, la sospensione dagli scrutini ha luogo fino a quando non abbiano raggiunto l'anzianità per la predetta promozione coloro che, date le condizioni previste nel primo comma, siano stati promossi con la prima graduatoria deliberata dopo che i suddetti vincitori di concorso abbiano raggiunta l'anzianità per poter essere scrutinati senza il beneficio dell'abbreviazione goduta.

Art. 7.

Il periodo di sospensione dallo scrutinio previsto dall'art. 4, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, e dall'art. 6 del presente decreto, non può essere computato nell'anzianità di servizio nel grado, ai fini della valutazione dei meriti per le promozioni da conferire per merito comparativo o per merito assoluto.

Art. 8.

Quando possa essere indubitabilmente provato dagli atti in possesso dell'amministrazione che un impiegato sia stato escluso dalla promozione, per informazioni esistenti nei fascicoli personali che lo qualificavano contrario al regime fascista per la sua precedente attività politica, si applica la disposizione del primo comma dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301.

Art. 9.

Coloro i quali ottennero la idoneità nei concorsi a posti di ruolo nelle Amministrazioni statali, ma non furono nominati in ruolo per la preferenza data ai candidati aventi la qualifica di antemarcia, possono ottenere la nomina in prova, a loro domanda, da presentarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in soprannumero, da riassorbire con le successive vacanze.

Compiuto con esito favorevole il periodo di esperimento, gli impiegati nominati in base al precedente comma sono nominati al posto stabile di ruolo con decorrenza ai soli effetti giuridici dalla stessa data nella quale sono stati nominati i vincitori dei concorsi predetti, e possono essere scrutinati per le promozioni che avrebbero potuto conseguire per anzianità congiunta al merito se avessero ottenuto originariamente la nomina.

Le disposizioni dei precedenti comma, per quanto riguarda la nomina in ruolo e la promozione in esso, si applicano anche in favore del personale non di ruolo che sia stato licenziato per comportamento contrario al regime fascista od in applicazione di disposizioni razziali, qualora alla data del licenziamento si trovasse nelle condizioni richieste dall'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza per essere sistemato in ruolo.

Art. 10.

Coloro i quali non poterono ottenere la designazione per la promozione, ai sensi del regio decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 335, perchè nominati all'impiego posteriormente alla sua entrata in vigore, sono promossi al grado per il quale furono pretermessi con decorrenza agli effetti giuridici dalla data cui risale la loro pretermissione.

Per le promozioni che si conferiscono mediante graduatoria di merito il Consiglio di amministrazione stabilisce anche il posto di ruolo che il personale di cui al precedente comma deve occupare tra coloro i quali sarebbe stato originariamente scrutinato se non fosse stato in vigore il predetto decreto.

Art. 11.

Le disposizioni in vigore concernenti la riassunzione dei pubblici impiegati allontanati dal servizio per motivi politici o razziali non si applicano nei confronti di coloro i quali si trovano in una delle condizioni previste dalle norme sulla epurazione dell'amministrazione per la dispensa dal servizio.

Art. 12.

Il termine previsto dall'art. 16, comma primo, del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 301, per coloro che alla data dell'entrata in vigore del decreto stesso si trovassero in servizio militare o fossero prigionieri ovvero deportati o internati a causa dello stato di guerra, decorre dalla data in cui sia cessata tale condizione.

A coloro che sono nominati ai sensi del predetto art. 16, si applica la norma contenuta nel secondo comma dell'art. 9 del presente decreto.

Art. 13.

Nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 880, il trattamento di quiescenza si liquida computando, in relazione all'ultimo grado conseguito dall'ufficiale nella categoria del congedo, agli assegni del grado immediatamente inferiore integrando, ove sia il caso, la media con gli assegni relativi ai precedenti gradi risultanti nell'ultimo triennio.

Art. 14.

Le deliberazioni sulle riammissioni in servizio, sulla ricostruzione delle carriere e sulla revisione delle carriere spettano agli organi preposti all'amministrazione del personale, nelle amministrazioni, negli enti e nelle aziende interessati, secondo i rispettivi ordinamenti.

Art. 15.

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro e con gli altri Ministri direttamente interessati, saranno emanate le norme che si rendessero necessarie ad integrazione di quelle del presente decreto e per adeguare le disposizioni del decreto medesimo alle altre che regolano la carriera del personale delle Amministrazioni dello Stato con speciale ordinamento e degli altri enti pubblici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Einaudi — Sforza — Scelba — Grassi — Pella — Del Vecchio — Cingolani — Gonella — Tupini — Segni — Corbellini — Merlin — Togni — Fanfani — Merzagora — Cappa

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 145. — Ventura

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 dicembre 1947, n. 1489.

Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 19 dicembre 1918, n. 2055, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'assegnazione a favore dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra di un contributo per i servizi di assistenza, di avviamento alla rieducazione e di collocamento a favore dei mutilati ed invalidi stessi;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' concesso all'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, un contributo straordinario per l'anno 1947 di lire centotrenta milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1947-1948.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 144. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 dicembre 1947, n. 1490.

Norme in materia di anticipazioni al Tesoro da parte della Banca d'Italia.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il bilancio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Nessuna nuova anticipazione straordinaria da parte della Banca d'Italia al Tesoro può essere effettuata senza apposito provvedimento legislativo che ne determini l'importo.

Art. 2.

Ogni qualvolta dalla situazione mensile della Banca d'Italia risulti che il conto corrente aperto al Tesoro per il servizio di Tesoreria provinciale abbia raggiunto uno sbilancio a debito del Tesoro di L. 50.000.000.000 (lire cinquanta miliardi), la Banca d'Italia è tenuta a darne immediata comunicazione al Ministro per il tesoro per i provvedimenti del caso.

Trascorsi venti giorni dalla comunicazione suddetta senza che lo sbilancio a debito sia sceso al disotto di cinquanta miliardi, la Banca d'Italia non darà corso a ulteriori prelevamenti nel detto conto fino a quando a seguito di incassi per conto del Tesoro o di versamenti dal medesimo fatti nel conto stesso, lo sbilancio sia ritornato al disotto della indicata cifra di lire cinquanta miliardi.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — EINAUDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1948
Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 21. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1947.

Proroga del termine stabilito per la circolazione degli autoveicoli residuati di guerra mancanti di ripetitori degli indicatori di direzione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Viste le norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto il regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 531;

Visto il decreto Ministeriale 29 maggio 1947, recante deroghe alle norme sulle segnalazioni ottiche e sulle targhe di riconoscimento degli autoveicoli residuati di guerra;

Di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine stabilito nell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto Ministeriale 29 maggio 1947, per la circolazione degli autoveicoli residuati di guerra, mancanti di ripetitori degli indicatori di direzione, è prorogato al 31 dicembre 1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1947

Il Ministro per i trasporti
CORBELLINI

Il Ministro per i lavori pubblici
TUPINI

(41)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1947.

Nomina del commissario ministeriale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 23 luglio 1947, con cui è stato nominato commissario straordinario della Cassa nazionale di assistenza per i lavoratori dello spettacolo il sig. Fulvio Jacchia;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, con cui si dispone che la Cassa nazionale di assistenza fra i lavoratori dello spettacolo assume la denominazione di Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Ritenuto che, essendo scaduto il periodo assegnato al sig. Jacchia con il predetto decreto Ministeriale 23 luglio 1947 per la gestione straordinaria della Cassa, ai fini di assicurare la gestione dell'Ente predetto, in attesa delle norme previste all'art. 17 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato relative all'ordinamento ed al funzionamento dell'Ente stesso, si rende necessaria la nomina di un nuovo commissario;

Decreta:

A decorrere dal 17 dicembre 1947 è nominato commissario ministeriale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo il dottor Giovanni Carapezza, capo divisione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il commissario ministeriale ha il compito di provvedere alla gestione dell'Ente con i poteri di cui agli articoli 40, 42, 43 e 44 dello statuto della Cassa nazionale di assistenza fra i lavoratori dello spettacolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1947

Il Ministro: FANFANI

(5428)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1947.

Revoca del decreto 25 febbraio 1946 col quale è stata sottoposta a sindacato la « Tullpizzo » - Società per azioni - con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 25 febbraio 1946, con il quale, a norma del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio detto n. 1100, è stata sottoposta a sindacato la « Tullpizzo » Società per azioni con sede in Milano, via Matteo Bandello, 15, nella considerazione che nella stessa esistessero interessi tedeschi, e nominato sindacatore il sig. Bolis Pietro;

Rilevato, dalla documentazione prodotta, che nella Società suindicata, esistono interessi di persone di nazionalità austriaca e non tedesca e che pertanto, in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 171 del 29 luglio detto, deve disporsi la revoca del sindacato;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' revocato il decreto 25 febbraio 1946, con il quale è stata sottoposta a sindacato la « Tullpizzo » - Società per azioni con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

(7)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1947.

Divieto alla Società conservifici « Nettuno », con sede in Milano, ad ampliare il proprio stabilimento conserviero di Chioggia.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, e successive modificazioni e proroghe;

Viste le denuncie presentate dalla Società conservifici « Nettuno », con sede in Milano, per ampliare il proprio stabilimento per prodotti ittici di Chioggia onde dedicarsi anche alla fabbricazione di marmellate, conserva di pomodoro e ortaggi conservati;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo ed alla disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla Società conservifici « Nettuno », con sede in Milano, è vietato ampliare il proprio stabilimento conserviero di Chioggia al fine di produrre marmellate, conserve di pomodoro e ortaggi conservati.

Roma, addì 29 dicembre 1947

Il Ministro: TREMELLONI

(13)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1947.

Divieto alla ditta « S.A.L.P.O. », Società Anonima Lavorazione Prodotti Ortofrutticoli, con sede in Dolo, ad attivare un complesso di attrezzature per la produzione di concentrato di pomodoro, marmellate, ortaggi e frutta conservata.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, e successive modificazioni e proroghe;

Viste le denuncie presentate dalla ditta « S.A.L.P.O. », Società Anonima Lavorazione Prodotti Ortofrutticoli, con sede in Dolo (Venezia), per attivare, in Dolo, attrezzature varie per produzione di concentrato di pomodoro, marmellate, ortaggi e frutta conservata;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo ed alla disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « S.A.L.P.O. », Società Anonima Lavorazione Prodotti Ortofrutticoli, con sede in Dolo, è vietato attivare, in detta località, un complesso di attrezzature per la produzione di concentrato di pomodoro, marmellate, ortaggi e frutta conservata.

Roma, addì 29 dicembre 1947

Il Ministro: TREMELLONI

(12)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1947.

Revoca del divieto fatto alla « Società a responsabilità limitata Benedetto e Mario Luciani », con sede in Roma, di trasferire il proprio lanificio da Frascati a Roma e di ampliarlo con nuove attrezzature.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, e successive modificazioni e proroghe;

Visto il decreto Ministeriale 29 settembre 1947, con il quale alla Società Benedetto e Mario Luciani, con sede in Roma, è stato vietato di trasferire il proprio lanificio da Frascati a Roma e di ampliarlo con l'installazione di nuove attrezzature;

Vista l'istanza della ditta, intesa ad ottenere un riesame della propria iniziativa industriale;

Considerate le nuove circostanze emerse;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 29 settembre 1947 che vieta alla « Società a responsabilità limitata Benedetto e Mario Luciani », con sede in Roma, di trasferire il proprio lanificio da Frascati a Roma e di ampliarlo con l'installazione di nuove attrezzature.

Roma, addì 29 dicembre 1947

Il Ministro: TREMELLONI

(9)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1947.

Protezione temporanea delle invenzioni industriali, ai modelli, ai disegni e marchi che figureranno nella 50ª Fiera di Verona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, soprarichiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda del presidente dell'Ente autonomo per le fiere di Verona pervenuta in data 4 dicembre 1947;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e i disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella 50ª Fiera di Verona, che si terrà a Verona dal 7 al 22 marzo 1948, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411, e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 30 dicembre 1947

(40) *Il Ministro*: TREMELLONI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione dello statuto dell'Istituto nazionale confederale di assistenza

Con decreto in data 29 dicembre 1947 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è stato approvato, alla data 29 dicembre 1947, lo statuto relativo all'Istituto nazionale confederale di assistenza.

(43)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cooperativa « Giustizia e Libertà », con sede in Ovindoli, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 19 dicembre 1947, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Cooperativa « Giustizia e Libertà », con sede in Ovindoli, ed è stato nominato commissario il sig. Fortunato Amendola.

(44)

Proroga della gestione straordinaria della Società anonima cooperativa « Giuseppe Mazzini », con sede in Andria

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 dicembre 1947, la gestione straordinaria della Società anonima cooperativa « Giuseppe Mazzini », con sede in Andria, è stata prorogata al giorno 8 febbraio 1948 e al commissario, rag. Nicola Modugno, sono state conferite le facoltà dell'assemblea dei soci per nominare il Collegio sindacale.

L'efficacia della relativa deliberazione è subordinata alla approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(45)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita nella spiaggia di Porto Corsini (Ravenna)

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per le finanze in data 27 dicembre 1947, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di mq. 130 sita nella spiaggia di Porto Corsini (provincia di Ravenna), distinta nel nuovo catasto col n. 19 del foglio 1, sezione di Ravenna.

(47)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Tabelle di valutazione per il grano, la segale, l'orzo e il granoturco del raccolto 1947

PREZZI BASE PER I CONFERENTI

Grano tenero:

L. 4000 al quintale per l'Italia settentrionale e centrale, esclusi Lazio, Abruzzi e provincia di Grosseto;
L. 4300 al quintale per Lazio, Abruzzi, provincia di Grosseto e Italia meridionale escluse Calabria e Lucania;
L. 4600 al quintale per Italia insulare, Calabria e Lucania.

I prezzi sono riferiti a grano tenero, sano, secco, leale, mercantile, avente kg. 75 di peso per ettolitro e tolleranza sino all'1% d'impurità reale, consegnato insaccato, franco piede magazzino dei « Granai del popolo », tela da rendere.

Grano duro:

L. 4500 al quintale per Italia settentrionale e centrale, esclusi Lazio, Abruzzi e provincia di Grosseto;
L. 4800 al quintale per Lazio, Abruzzi, provincia di Grosseto e Italia meridionale escluse Calabria e Lucania;
L. 5100 al quintale per Italia insulare, Calabria e Lucania.

I prezzi sono riferiti a grano duro, sano, secco, leale, mercantile, avente kg. 78 di peso per ettolitro e tolleranza sino all'1% di impurità reale, e 22% (ragguagliato) di bianconati, nonchè 3% di teneri, consegnato insaccato, franco piede magazzino dei « Granai del popolo », tela da rendere.

PREMI DI SOLLECITO CONFERIMENTO

Per *grano* (tenero e duro), *segale, orzo* (vestito e mondo), effettivamente conferiti ai « Granai del popolo »:
entro il 15 luglio 1947 per le zone di pianura e collina;
entro il 15 agosto 1947 per le zone di montagna;
deve essere corrisposto un premio di L. 400 per quintale.

La delimitazione dei Comuni ai fini del termine di corresponsione del premio deve essere fatta in base al catasto agrario.

GRANO TABELLA MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI

Abbuoni per differenze peso per ettolitro

Grano tenero (base 75 kg.) Peso per hl.	Maggiorazioni	Grano duro (base 78 kg.) Peso per hl.	Maggiorazioni
83	pi 6,75%	85	più 6,25%
82	» 6,50%	84	» 5,75%
81	più 6%	83	più 5%
80	» 5%	82	» 4%
79	4%	81	» 3%
78	» 3%	80	» 2%
77	» 2%	79	» 1%
76	» 1%		
75	base	78	base
	Detrazioni		Detrazioni
74	meno 1%	77	meno 1%
73	» 2%	76	2%
72	» 3%	75	» 3%
71	» 4%	74	» 4%
70	meno 5%	73	meno 5%
69	» 6%	72	» 6%
68	meno 7,50%	71	meno 7,50%
67	» 9%	70	» 9%
66	» 10,50%	69	» 10,50%
65	» 12%	68	» 12%
		67	» 13,50%
		66	» 15%
Al disotto di kg. 65 adire l'arbitraggio		Al disotto di kg. 66 adire l'arbitraggio	

Le maggiorazioni e le detrazioni per differenza peso specifico rispetto a quello base dovranno, naturalmente, essere calcolate in proporzione anche per le frazioni di chilogrammo.

Abbuoni per corpi estranei farinosi e non farinosi

Per grani aventi un contenuto di impurità reale superiore all'1% verranno conteggiate le seguenti detrazioni:

a) 1,00% sul prezzo per ogni 1% *di corpi non farinosi inutilizzabili*;

b) 0,50% sul prezzo per ogni 1% *di corpi non farinosi utilizzabili*:

c) 0,30% sul prezzo per ogni 1% *di corpi farinosi* (*orzo*).

Oltre il 5% i corpi farinosi (orzo) saranno valutati secondo la differenza effettiva fra i prezzi del grano e quello dei corpi farinosi.

Abbuoni per bianconati e teneri

a) *Abbuoni per bianconati*:

base 22% (ragguagliato):

0,15% per ogni 1% eccedente il 22% (ragguagliato) e sino al 27% (ragguagliato);

0,20% per ogni 1% eccedente il 27% ragguagliato);

b) *Abbuoni per teneri*:

Lit. 5,00 per ogni 1% eccedente il 3% di grano tenero.

NB. — I ricellati, pinti e atteneriti vanno tutti sotto la denominazione di bianconati e come tali devono essere calcolati al 50%.

PREZZI BASE PER I CONFERENTI

Segale:

L. 4000 al quintale per Italia settentrionale e centrale, esclusi Lazio, Abruzzi e provincia di Grosseto;
L. 4300 al quintale per Lazio, Abruzzi, provincia di Grosseto e Italia meridionale, escluse Calabria e Lucania;
L. 4600 al quintale per Italia insulare, Calabria e Lucania.

I prezzi sono riferiti a segale comune, sana, secca, leale, mercantile, avente kg. 68 di peso per ettolitro e tolleranza sino all'1% di impurità reale, consegnata insaccata, franco piede magazzino dei « Granai del popolo », tela da rendere.

NB. — Premio sollecito conferimento come per il grano.

SEGALE TABELLA MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI

PESO PER ETTOLITRO	ABBUONI DA APPLICARE
oltre 68 (senza limitazione)	1% in più per ogni chilogrammo
68	base
al disotto di 68 e fino a 60	1% in meno per ogni chilogrammo
al disotto di kg. 60 adire l'arbitraggio.	

Le maggiorazioni e le detrazioni per differenze peso specifico rispetto a quello base dovranno, naturalmente, essere calcolate in proporzione anche per le frazioni di chilogrammo.

ABBUONI PER CORPI ESTRANEI

Tolleranza:

1,00% impurità reale di corpi farinosi e non farinosi.

Per contenuto superiore all'1% verranno conteggiate le seguenti detrazioni:

a) 1,00% sul prezzo per ogni 1% *di corpi non farinosi inutilizzabili;*

b) 0,50% sul prezzo per ogni 1% *di corpi farinosi e non farinosi utilizzabili.*

Nessun abbuono è dovuto per impurità costituita da grano.

PREZZI BASE PER I CONFERENTI

Orzo comune vestito:

L. 3100 al quintale per Italia settentrionale e centrale, esclusi Lazio, Abruzzi e provincia di Grosseto;
L. 3350 al quintale per Lazio, Abruzzi, provincia di Grosseto e Italia meridionale escluse Calabria e Lucania;
L. 3600 al quintale per Italia insulare, Calabria e Lucania.

I prezzi sono riferiti ad orzo comune, vestito, sano, secco, leale, mercantile, avente kg. 56 di peso per ettolitro e tolleranza sino al 2% di impurità reale, consegnato insaccato, franco piede magazzino dei « Granai del popolo », tela da rendere.

Orzo mondo:

L. 4250 al quintale per Italia settentrionale e centrale esclusi Lazio, Abruzzi e provincia di Grosseto;
L. 4550 al quintale per Lazio, Abruzzi, provincia di Grosseto e Italia meridionale escluse Calabria e Lucania;
L. 4900 al quintale per Italia insulare, Calabria e Lucania.

I prezzi sono riferiti ad orzo mondo, sano, secco, leale, mercantile, avente kg. 70 di peso per ettolitro e tolleranza sino all'1% di impurità reale, consegnato insaccato, franco piede magazzino dei « Granai del popolo » tela da rendere.

NB. — Premio sollecito conferimento come per il grano.

ORZO TABELLA MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI

ORZO COMUNE VESTITO

Peso per ettolitro	Abbuoni da applicare
70	più 18,60 %
69	» 17,10 %
68	» 15,60 %
67	» 14,10 %
66	» 12,60 %
65	» 11,10 %
64	» 9,60 %
63	» 8,10 %
62	» 6,60 %
61	» 5,40 %
60	» 4,20 %
59	» 3,00 %
58	» 2,00 %
57	» 1,00 %
56	base
55	meno 1,00 %
54	» 2,00 %
53	» 3,00 %
52	» 4,20 %
51	» 5,40 %
50	» 6,60 %
49	» 8,10 %
48	» 9,60 %
47	» 11,10 %
46	» 12,60 %
45	» 14,10 %.
al disotto del 45 adire l'arbitraggio	

Le maggiorazioni e le detrazioni per differenza peso specifico rispetto a quello base dovranno, naturalmente, essere calcolate in proporzione anche per le frazioni di chilogrammo.

Abbuoni per corpi estranei

Per orzo avente un contenuto di impurità reale superiore al 2% verranno conteggiate le seguenti detrazioni:

a) 1,00% sul prezzo per ogni 1% di corpi non farinosi inutilizzabili;

b) 0,30% sul prezzo per ogni 1% di veccia;

c) 0,50% sul prezzo per ogni 1% di altri corpi non farinosi utilizzabili.

Nessun abbuono è dovuto per corpi farinosi.

ORZO MONDO

Peso per ettolitro	Abbuoni da applicare	Abbuoni per corpi estranei
oltre 70 (senza limitazione)	1% in più per ogni kg.	Tolleranze: 1,00% *impurità reale di corpi* non farinosi. Per contenuto superiore all'1% verranno conteggiate le seguenti detrazioni: a) 1,00% sul prezzo per ogni 1% di corpi non farinosi *inutilizzabili*; b) 0,50% sul prezzo per ogni 1% di corpi non farinosi *utilizzabili*; 3,00% impurità di corpi *farinosi*. Oltre il 3% detti corpi farinosi saranno valutati secondo la differenza effettiva tra i prezzi dell'orzo mondo e quelli di detti corpi farinosi.
70	base	
al disotto di 70 (senza limitazione	1% in meno per ogni chilogrammo	

Le maggiorazioni e le detrazioni per differenza peso specifico rispetto a quello base dovranno, naturalmente, essere calcolate in proporzione anche per le frazioni di chilogrammo.

PREZZO DA CORRISPONDERE AI PRODUTTORI PER IL GRANOTURCO

Il prezzo base di L. 3500 al quintale da corrispondersi al produttore è riferito al granoturco di qualità comune, sano, leale, mercantile, stagionato, avente un contenuto di umidità del 16% consegnato in granella, insaccato, franco piede magazzino dei « Granai del popolo », tela da rendere.

Le maggiorazioni e le detrazioni previste dalla tabella si applicano su detto prezzo base.

TABELLA MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI

Per umidità: Contenuto %	Per umidità: Maggiorazioni o detrazioni in peso (kg.)	Per concorso spese di essiccazione L. per q.le (1)
12 —	4,100 (in più)	99,60 (in più)
12,50	3,600	92,40
13 —	3,100	85,20
13,50	2,625	74,00
14 —	2,150	62,40
14,50	1,650	47,20
15 —	1,150	31,60
15,50	0,575	15,60
16 —	Base	Base
16,50	0,575 (in meno)	16,00 (in meno)
17 —	1,150	32,40
17,50	1,650	44,80
18 —	2,150	57,20
18,50	2,675	70,00
19 —	3,200	82,40
19,50	3,725	91,20
20 —	4,250	100,00
20,50	4,750	109,20
21 —	5,250	118,00
21,50	5,775	127,20
22 —	6,300	136,40
22,50	6,800	146,00
23 —	7,300	155,20
23,50	7,800	164,80
24 —	8,300	174,40
25 —	9,350	176,40
26 —	10,350	178,40
27 —	11,370	180,40
28 —	12,390	182,40
29 —	13,410	184,80
30 —	14,430	186,80

Compenso per la conservazione (1)

Il compenso mensile da corrispondere ai produttori per il granoturco vincolato e conservato nei loro magazzini è stato determinato al quintale in:

1° mese	L. 4,00
2° »	» 4,00
3° »	» 4,00
4° »	» 4,50
5° »	» 4,75
6° »	» 5,00
7° »	» 5,25
Totale	L. 31,50

Il compenso mensile di cui sopra è suddivisibile per quindicina.

Maggiorazioni per granoturchi pregiati (1)

1ª *Categoria*:

L. 60 al quintale per granoturchi gialli e bianchi a frattura vitrea contenenti amido farinoso da 0 a 25%.

2ª *Categoria*:

L. 30 al quintale per granoturchi gialli a frattura semivitrea e contenenti amido farinoso da 25% a 50%.

3ª *Categoria*:

Gli altri granoturchi a frattura prevalentemente farinosa non subiscono maggiorazione sul prezzo base.

Le maggiorazioni e le detrazioni per differenze contenuto umidità rispetto a quella base, come pure la quota concorso spese essiccazione, dovranno, naturalmente, essere calcolate in proporzione anche le frazioni di punto.

(1) Da applicarsi sul peso del granoturco ragguagliato al 16% di umidità.

Visto, si approva

Il Ministro per l'agricoltura e foreste

SEGNI

(5430)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. R. 3,50 % (1934)	411901	D'Angelo Rosalia di Rosario in Verbena, vincolata per dote	297,50
Id.	265217	Arcipretura del Capitolo cattedrale di Acerra (Napoli) . .	63 —
Cons. 3,50 % (1906)	126925 (solo nuda proprietà)	Chiesa parrocchiale di Santa Maria di Ognibene in Napoli, con usufrutto a Scala Francesco di Agnello	157,50
B. T. N. 5 % (1949) Serie *A*	10568	De Wiell Luisa fu Giuseppe, dom. a Treviso, vincolata	Capitale nominale 5.500 —
P. R. 3,50 % (1934)	81094	Landi Demetrio fu Primo	10,50
Id.	325921	Come sopra . . .	24,50
Id.	220249	« Fondazione Brescia », con sede in Brescia	2.520 —
Id.	432494	Fondazione « 6 Agosto 1916 » a favore di militari di truppa dell' 8° Reggimento fanteria in Milano	140 —
Id.	346541 (proprietà e usufrutto)	Pettini Elena, Giulia, Aurora fu Roberto, minori sotto la patria potestà della madre Cicirri Maria, vedova di Pettini Roberto, dom. a Roma, con usufrutto a quest'ultima	189 —
Id.	346538	Pettini Elena fu Roberto, minore sotto la patria potestà della madre Cicirri Maria ved. di Pettini Roberto, dom. a Roma	182 —
Id.	346539	Pettini Giulia fu Roberto, ecc., come sopra . .	182 —
Id.	346540	Pettini Aurora fu Roberto, ecc., come sopra . .	182 —
Id.	311248	Aceto Vincenzo di Benedetto, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Minturno (Caserta) .	350 —
Id.	396433	Mosconi Carsino fu Viviano, minore sotto la patria potestà della madre Allegri Amelia fu Pietro ved. Mosconi, dom. a Voghera (Pavia)	1.750 —
Id.	115284	Simone Fortunata Cesira fu Giuseppe, moglie di Iacovelli Ettore, vincolata	679 —
Id.	527232 (sola proprietà)	Rodinò Riccardo di Giulio, con usufrutto a Sergio Nerina fu Diego moglie di Rodinò Giulio	402,50
Id.	527233 (sola proprietà)	Rodinò Giuseppina o Maria Giuseppa di Giulio, dom. in Napoli, con usufrutto come il precedente . .	402,50
Id.	259393	Epifani Michele fu Angelo, minore sotto la tutela di Epifani Vincenza fu Angelo, dom. in Ceglie Messapica (Lecce)	360,50
Id.	526024	Casa del clero del Sacro Cuore di Gesù, in Salerno	717,50
Id.	147091	Ristuccia Antonino fu Bernardino	1.750 —
Id.	438692 (solo nuda proprietà)	Signori Maria Santina di Luigi Antonio, moglie di Maiorana Giovanni, dom. a Brescia, con usufrutto a Frondoni Teresa fu Vincenzo .	1.890 —
Id.	241049	Fondazione « Mario Faino », in Padova, vincolata .	73,50
Id.	391942	Fondazione « Mario Faino » presso il Comando del reggimento « Guide », con sede in Padova, vincolato	87,50

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. R. 3,50 % (1934)	400210	Fondazione « Guide » a favore del Reggimento cavalleggeri « Guide », con sede in Padova, vincolata	248,50
Id.	403681	« Ratti generale Giuseppe », Fondazione in Torino	175 —
Id.	270437	Fondazione « 1° capitano Carrera Attilio 1° capitano Lajolo di Cossano Carlo Emanuele tenente Vigliani Carlo », in Torino	248,50
Rendita 5 %	113304	Guarino Ignazio di Michele, vincolato	25 —
Id.	158185	« Ratti generale Giuseppe », Fondazione in Torino	125 —
Id.	205349	Come sopra	70 —
Id.	173970 (solo usufrutto)	Martellotta Filomena, Gilda e Maria fu Michele, minori sotto la patria potestà della madre Ferro Nicoletta di Vincenzo, ved. di Martellotta Michele, dom. a S. Marco Argentano (Cosenza), con usufrutto a questa ultima	250 —
Id.	126338	Infante Filomena fu Nicola, moglie di Moro Giovanni, dom. ad Acerra (Napoli), vincolata per dote	295 —
Consol. 3,50 % (1906)	826035	Chiellini Bianca fu Lionello, minore sotto la tutela di Chiellini Enrico fu Ugo, dom. a Livorno	511 —
Id.	826036	Chiellini Paolo fu Lionello, minore sotto la tutela di Chiellini Enrico fu Ugo, dom. a Livorno	511 —
Id.	275002	Coppola Federico di Alessandro, dom. a Castellabate (Salerno), vincolata	189 —
Obbligazioni ferroviarie 3 %	30857	Gerardi Marina fu Filippo, dom. a Roma	30 —
Id.	30858	Come sopra	75 —
B. T. 5 % (1950) Serie 1ª	4773	Fondazione « Capitano Cesare Vaciago », con sede in Pinerolo (Torino)	Capitale nominale 5.000 —
Id. Serie 2ª	1160	Come sopra	40.000 —
Id. Serie 6ª	993	Come sopra	5.000 —
Id. Serie 30ª	516	Come sopra	40.000 —
Id. Serie 36ª	441	Come sopra	10.000 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 21 agosto 1947

Il direttore generale: CONTI

(3760)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

L'ing. Antonio Sereggi fu Nicola, nato a Scutari il 4 giugno 1918, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in ingegneria civile conseguito presso l'Università di Padova nel 1942.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Padova.

(19)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma in carica del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Venezia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 27 dicembre 1947, il dott. ing. Aldo Ambrosi è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Venezia, carica già conferitagli con decreto prefettizio del 10 ottobre 1945, reso esecutivo dal Governo militare alleato in data 24 dicembre 1945.

(46)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Vicenza in data 1° giugno 1947, n. 7066, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia;

Visto il proprio decreto 5 dicembre 1947, n. 20490.2/10197, col quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Vista la nota del Prefetto di Vicenza 3 dicembre 1947, n. 8381, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire, nelle funzioni di presidente della predetta Commissione giudicatrice, il Vice prefetto dott. Bruno Mattessi col Vice prefetto dott. Giovanni Nicosia;

Considerata l'opportunità di provvedere a tale sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del Vice prefetto dott. Bruno Mattessi, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza, il Vice prefetto dott. Giovanni Nicosia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 18 dicembre 1947

(23) *L'Alto Commissario*: PERROTTI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso a trenta posti di conduttore in prova per i bisogni delle linee della Sardegna

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 121513/12106/2.15.3/1/3/1 del 2 ottobre 1947;

Udita la relazione n. P.A.G. 41/24/240298 in data 31 ottobre 1947 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — Per i bisogni delle linee della Sardegna l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a trenta posti di conduttore in prova.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso, aggiornato come dalle norme unite al presente decreto.

4. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 novembre 1947

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1947
Registro Ufficio riscontro ferrovie n. 5, foglio n. 398. — CASABURI

AVVISO-PROGRAMMA DEL CONCORSO

E' bandito un concorso per esami e per titoli a trenta posti di conduttore in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, occorrenti per le linee della Sardegna.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma, rilasciato da scuola italiana anche all'estero, governativa o pareggiata, di ammissione al corso superiore del ginnasio o dell'istituto tecnico o dell'istituto magistrale o al liceo scientifico o all'istituto industriale o all'istituto nautico o licenza di scuola di avviamento professionale o di scuola tecnica industriale o commerciale.

I candidati muniti di titoli di studio superiore sono obbligati a presentare anche uno dei titoli richiesti.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 32, in conformità al modello allegato *B*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) di nove anni per i mutilati o invalidi di guerra, per i mutilati o invalidi per la lotta di liberazione, per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) di cinque anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o di quella di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati in territorio nemico;

3) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati o vedovi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 3) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con una di quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, in servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, non è fissato alcun limite di età.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato, sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

b) certificato legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano e che, se ha compiuto il 21° anno di età, gode dei diritti politici;

c) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale debitamente legalizzato;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

e) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre, all'atto del congedamento, il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare.

Per comprovare la qualifica di combattente dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 o di quella di liberazione o di reduce dalla prigionia, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943.

I partigiani combattenti dovranno comprovare tale loro qualità mediante la presentazione di un certificato, rilasciato dalla competente Sezione provinciale dell'A.N.P.I., attestante il riconoscimento della suddetta qualifica da parte delle apposite Commissioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Sia la dichiarazione integrativa che il certificato dell'A.N.P.I. dovranno essere prodotti non oltre la data stabilita per le prove orali, poichè, in caso contrario, non verrà tenuto conto, ai fini della graduatoria, del requisito di combattente o di partigiano combattente.

La condizione di reduce dalla deportazione o di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del prefetto della competente giurisdizione;

f) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

g) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

h) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 3). Questo documento, quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei quindici giorni precedenti alla data di scadenza del concorso, può essere presentato quindici giorni dopo la data di scadenza medesima;

i) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame per il conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *g*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) debbono essere di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi, per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti, ma le domande dovranno essere compilate separatamente ed inviate con lo stesso piego facendo cenno nella domanda contenente i documenti, delle altre domande presentate.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *i*) che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione dei documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove, determinerà la esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, o, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposti alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità d'invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1931, n. 1312.

Il documento attestante la qualità di mutilato o invalido di guerra, o per la lotta di liberazione, quando serve a chiedere l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 1) del punto 2, deve essere presentato entro i limiti stabiliti per la presentazione della domanda.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità incaricata della protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, potrà determinare — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — la immediata decadenza dal posto conferito senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che lo interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione e in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie e pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato ad eccezione degli agenti non di ruolo dimissionari, purchè non risulti che questi si siano resi tali allo scopo di evitare licenziamento per motivi disciplinari.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della forza pubblica, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso, dovranno optare per la nuova posizione di conduttore in prova della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione o dell'indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per i combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni.

L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti — o le loro famiglie — avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali

entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

7. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti ammessi alle prove orali la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica. Per l'idoneità fisica, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana costituzione, statura non inferiore a m. 1,60, acutezza visiva 10/10 per occhio senza lenti; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 per orecchio.

Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di lire cento da effettuarsi a mezzo vaglia postale intestato alla « Direzione generale ferrovie Stato Ufficio sanitario centrale Roma ».

La relativa ricevuta dovrà essere consegnata, all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario che dovrà praticarla insieme con la credenziale fatta pervenire agli interessati dalla Direzione generale.

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

8. — La Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, su parere del Consiglio di amministrazione, dell'ammissibilità o meno all'impiego degli aspiranti.

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi;

9. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari competenti dell'Amministrazione.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

10. — Gli esami saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

composizione italiana	punti	15
problema	»	10
calligrafia	»	5
orali	»	20

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto i sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative. Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 6 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 2 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 10 punti, al massimo, per la valutazione del servizio eventualmente prestato nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere (francese, inglese e tedesca).

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

Nella formazione della graduatoria di merito dovrà essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

b) la metà dei posti messi a concorso, compresi quelli di cui al punto *a*), è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere combattenti della guerra etiopica, o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia e ai cittadini deportati in territorio nemico;

c) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*) e *b*) non si copra metà dei posti messi a concorsi, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

3) orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o di quella di liberazione, i partigiani combattenti, i reduci dalla prigionia e i cittadini deportati in territorio nemico;

7-*bis*) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;

7-*ter*) i figli dei caduti civili per fatti di guerra;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati o vedovi con riguardo al numero dei figli;

11) che abbiano appartenuto ai reparti di lavoro del Genio ferrovieri.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non dànno titolo alle preferenze di cui ai succitati punti dall'1) al 6).

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche ecc. possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12, anche prima delle prove orali.

Anche gli agenti in servizio nelle ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, ecc. di cui al presente punto 12.

13. — I primi trenta della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle ferrovie dello Stato, con l'obbligo di andare a risiedere in una delle località della Sardegna che verrà loro indicata.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

I conduttori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con regio decreto 7 aprile 1925, n. 405.

14. — Il conduttore in prova che non accettasse di raggiungere la residenza assegnatagli in Sardegna o, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima, sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi trenta della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria fino al numero di trenta.

15. — Nell'atto in cui i conduttori in prova vengono assunti in servizio, contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami verrà accordata una riduzione del 50 % sul prezzo del biglietto di andata-ritorno sulle ferrovie dello Stato.

Roma, addì 19 novembre 1947

La Direzione generale

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

1. Componimento italiano su tema dato.
2. Problemi di aritmetica e di geometria in base al programma stabilito per le prove orali.

PROVE ORALI

Aritmetica. — Operazioni con numeri razionali; potenze di essi Divisibilità dei numeri interi, caratteri di divisibilità Prova per nove delle quattro operazioni fondamentali Numeri primi: ricerca dei divisori di un numero Massimo comun divisore e minimo comune multiplo di due o più numeri interi Frazioni ordinarie e numeri decimali Sistema metrico decimale Numeri complessi Radice quadrata di un numero razionale Rapporti e proporzioni; proporzionalità diretta e inversa Regola del tre semplice e del tre composto Regola d'interesse e di sconto, di partizione semplice e composta e di miscuglio.

Geometria. — Nozioni elementari di geometria piana e solida Triangoli e poligoni, loro principali proprietà Circonferenza e cerchio; loro proprietà principali Problemi grafici fondamentali Nozioni sull'equivalenza delle figure piane; applicazioni metriche del teorema di Pitagora Misure della circonferenza; degli archi, degli angoli e delle superfici delle principali figure piane Prisma Piramide Cono Sfera - Tronco di piramide e di cono Misura della superficie e del volume dei principali solidi.

Cenni su la similitudine delle figure piane.

Storia e geografia. — Le riforme in Italia nella seconda metà del secolo XVIII La Rivoluzione francese e l'Impero napoleonico nei rapporti con l'Italia Moti e figure principali del Risorgimento italiano Le guerre per l'Indipendenza e l'Unità La prima guerra mondiale e l'intervento dell'Italia.

Nozioni generali di geografia fisica ed antropica della Europa. Principali città rivierasche del Mediterraneo, loro traffici e comunicazioni con l'Italia Le regioni d'Italia e i loro prodotti; i centri più notevoli e i principali monumenti Mezzi di comunicazione - Itinerari di viaggio più notevoli Uso delle carte geografiche e topografiche, degli orari ferroviari e delle guide.

Nozioni elementari di diritto pubblico. — Ordinamento civile, politico ed amministrativo dello Stato italiano.

Nozioni sulle condizioni per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato. — Disposizioni generali Del contratto di trasporto Biglietti di corsa semplice e di doppia corsa Biglietti per viaggi di andata e ritorno Trasporti speciali - Viaggi in comitiva Biglietti per viaggi circolari ad itinerario fisso Biglietti di abbonamenti ordinari e speciali Regolamenti, avvertenze e condizioni generali di ammissione dei viaggiatori nei treni Servizi nelle carrozze a letti e nelle carrozze ristorante Prenotazione dei posti di 1ª e 2ª classe.

ALLEGATO *B*

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato
Servizio personale e affari generali (Concorsi). — ROMA.

Il sottoscritto . presa conoscenza dell'avviso in data 19 novembre 1947 per il concorso a trenta posti di conduttore in prova, domanda di parteciparvi, dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma e restando inteso che i posti in parola servono esclusivamente per le linee della Sardegna (1).

Unisce alla presente la domanda per prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subito visita e sostenuto esami all'uopo (3).

Si dichiara infine inteso che nel caso di esito favorevole delle prove scritte, egli sarà ammesso a sostenere le prove orali del suddetto concorso soltanto se sarà dichiarato fisicamente idoneo dai competenti ispettorati sanitari dell'Amministrazione ferroviaria.

Firma (casato e nome per esteso)
Indirizzo attuale
Indirizzo precedente . . . . . (4).

Data .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quali lingue (francese, inglese, tedesca) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per posti di ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(5436)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.